SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
25 settembre 1985 *

Nel procedimento 34/84,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Nanterre, nella causa penale promossa dinanzi ad esso dal

Procuratore della Repubblica

contro

Michel Leclerc,

civilmente responsabile: Sàrl DRGM e Sàrl Staser,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 36 del trattato,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Loutermann, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per il Leclerc, imputato nella causa principale, dall'avv. R. Brunois, del foro di Parigi;

— per il governo francese, dal sig. J.-P. Costes e dalla sig.ra S.C. de Margerie, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra I. Knock, amministratore;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici R.-C. Béraud e G. Marenco, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra N. Coutrelis, membro del suo ufficio legale,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 14 maggio 1985,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con sentenza 16 dicembre 1983, giunta alla Corte il 7 febbraio 1984, il tribunal de grande instance di Nanterre ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 3, lett. f), e 5, 2° comma, e 36 del trattato, onde essere in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disciplina nazionale che prescriva prezzi minimi di vendita al consumo per i carburanti.

2 Dette questioni sono sorte nell'ambito del processo penale a carico del sig. Michel Leclerc, in veste di amministratore di due società che gestiscono distributori di benzina. Il Leclerc è imputato, fra l'altro, di aver praticato prezzi illeciti offrendo in vendita carburanti con sconti, sul vigente prezzo limite per la vendita al consumatore, superiori a quelli autorizzati dalla disciplina vigente nel settembre e nell'ottobre del 1980.

3 L'imputato nella causa principale ha sostenuto che la disciplina in questione, cioè i decreti ministeriali 5 ottobre 1978, n. 78-101/P, relativo alla pubblicità dei prezzi e alle condizioni di vendita della benzina normale e super, e 29 dicembre 1978, n. 78-123, relativo ai prezzi di determinati prodotti petroliferi finiti, era incompatibile col diritto comunitario.

4 Così stando le cose, il giudice nazionale ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se gli artt. 3, lett. f), e 5, 2° comma, del trattato CEE, dei quali il primo contempla " la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune " e il secondo dispone che " (gli Stati membri) si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato ", debbano essere interpretati nel senso che rendono inapplicabile la normativa di uno Stato membro che im-

ponga, mediante leggi o regolamenti, prezzi minimi o, più esattamente, sconti massimi.

2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione; se si debba ritenere che una siffatta normativa nazionale può, per quanto riguarda i prodotti petroliferi, fruire dell'art. 36 del suddetto trattato in quanto risponde ad un'esigenza di ordine pubblico ».

5 La prima questione, relativa all'interpretazione degli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato, è già stata esaminata dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1985 (Cullet, 231/85, Racc. 1985, pag. 315). In quell'occasione la Corte è stata indotta ad estendere il suo esame alle disposizioni che garantiscono l'attuazione dei principi enunciati dagli artt. 2 e 3 del trattato, specie nel settore della libera circolazione delle merci. In particolare, essa ha proceduto all'interpretazione dell'art. 30 del trattato, il cui esame precede necessariamente quello dell'art. 36 cui la seconda questione si riferisce.

6 La disciplina nazionale impugnata nella causa principale nella presente fattispecie non è la stessa che aveva dato origine alla causa 231/83. Il decreto ministeriale n. 78-123/P si distingue da questa in particolare per quel che riguarda la determinazione del prezzo di acquisto (de reprise) in raffineria. Come sotto il regime sul quale verteva la causa 231/83, questo prezzo serve di base per il calcolo del prezzo limite di vendita al consumatore, il quale determina a sua volta il prezzo minimo di vendita al minuto in relazione agli sconti contemplati dal decreto ministeriale n. 78-101/P. A norma dell'art. 2 del decreto n. 78-123/P, il prezzo autorizzato per l'acquisto in raffineria è fissato in un importo determinato, senza indicazione del modo in cui viene calcolato. Sotto il profilo dell'applicazione del diritto comunitario, questo particolare non è tuttavia tale da far sorgere problemi diversi da quelli risolti nella soprammenzionata sentenza 29 gennaio 1985.

7 Per quel che riguarda l'interpretazione dell'art. 30 del trattato, la motivazione di detta sentenza è infatti basata sulla considerazione che il prezzo minimo fissato in un determinato importo, pur applicandosi indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati, può sfavorire la vendita dei secondi qualora sopprima il vantaggio concorrenziale derivante dai costi di produzione inferiori, impedendo che essi si ripercuotano sul prezzo di vendita al consumo. Orbene, ciò avviene anche nel caso del prezzo minimo fissato in base ad un prezzo di acquisto stabilito in un importo determinato, in particolare quando detto prezzo di acquisto viene fissato in base ai prezzi ed ai costi dei produttori nazionali.

8 Ne consegue che l'art. 3 osta alla disciplina nazionale che contempli la fissazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti, qualora detto prezzo minimo sia determinato in base al prezzo di vendita della raffineria fissato in un importo determinato, in particolare in base ai prezzi ed ai costi dei produttori nazionali e sopprima quindi il vantaggio concorrenziale che può derivare dai costi di produzione inferiori dei prodotti importati, impedendo che essi si ripercuotano sul prezzo di vendita al consumatore.

9 Per quel che riguarda l'interpretazione dell'art. 36 del trattato, la summenzionata sentenza 29 gennaio 1985 ha affermato che la normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo di ordine pubblico ai sensi di detta disposizione.

10 Poiché la presente causa non ha messo in luce alcun aspetto nuovo, è opportuno richiamarsi alle considerazioni su cui si basa la summenzionata sentenza 29 gennaio u.s., di cui una copia è allegata alla presente sentenza.

11 Da quanto precede discende che le questioni sottoposte dal tribunal de grande instance di Nanterre vanno risolte come segue:

— gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla normativa nazionale che contempli la fissazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti;

— l'art. 30 del trattato osta a siffatta disciplina, qualora il prezzo minimo sia determinato in base ad un prezzo di vendita (de reprise) in raffineria fissato in un importo determinato, in particolare in base ai prezzi ed ai costi dei produttori nazionali, e sopprima quindi il vantaggio concorrenziale che può derivare da costi di produzione inferiori dei prodotti importati, impedendo che essi si ripercuotano sul prezzo di vendita al consumo;

— la normativa che imponga un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del trattato.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal tribunal de grande instance di Nanterre, con sentenza 16 dicembre 1983, dichiara:

1) **Gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la fissazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.**

2) **L'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina, qualora il prezzo minimo sia determinato in base ad un prezzo di acquisto (de reprise) in raffineria stabilito in un importo determinato, in particolare in base ai prezzi ed ai costi dei produttori nazionali, e sopprima quindi il vantaggio concorrenziale che può derivare da costi di produzione inferiori dei prodotti importati, impedendo che essi si ripercuotano sul prezzo di vendita al consumo.**

3) **La normativa che imponga un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del trattato.**

Bosco Pescatore

Koopmans Bahlmann O'Higgins

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 25 settembre 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della quarta sezione
G. Bosco